



ELENCO DEL PERSONALE ART 52 L.R. 1172010 (ex PIP) - RELATIVA ASSEGNAZIONE AI SERVIZI COMUNALI. Allegato "A" del G.C. N. del

Nr.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Servizio di assegnazione	Area/staff interessata
1	AFFATIGATO	Giovanna	Palermo - 18.10.1963	supporto ufficio sindaco	Staff I
2	ALFANO	maurizio	Palermo - 03.06.1966	servizio manutenzioni	Area VI
3	BLANCA	Giuseppa	Palermo - 07.10.1974	servizio pulizia uffici comunali	Area II
4	CASTIGLIONE	Giuseppa	Palermo - 06.02.1971	servizio portierato casa comunale	Area I
5	CORRENTE	Antonina	Palermo - 17.02.1962	servizio pulizia uffici comunali	Area II
6	DI FRANCO	Francesco	Palermo - 04.08.1965	servizio manutenzioni	Area VI
7	DI MAIO	Gaspere	Palermo - 25.08.1978	servizio manutenzioni	Area VI
8	DI MAIO	Francesca P.	Palermo - 03.01.1974	servizio pulizia uffici comunali	Area II
9	GIAMMONA	Lorenzo	Palermo - 15.09.1976	supporto ufficio tributi	Area XI
10	GIORDANO	Danila	Palermo - 30.09.1979	supporto ufficio affari generali	Area I
11	GUARNERA	Antonino	Palermo - 15.11.1959	servizio portierato uffici via Scarpello	Area V
12	LO VERSO	Lorenzo	Palermo - 30.07.1972	servizio manutenzioni	Area VI
13	LO VERSO	Gaetana	Palermo - 18.03.1971	servizio pulizia uffici comunali	Area II
14	LOMBARDO	Floriana	Palermo - 20.05.1980	supporto ufficio urbanistica	Area V
15	PASSANTINO	Antonino	Palermo - 18.12.1957	servizio manutenzioni	Area VI
16	PIAZZA	Maria C.	Palermo - 18.12.1973	supporto ufficio servizi scolastici	Staff III
17	SCARNA'	Flavio	Palermo - 06.10.1969	Servizio pulizia uffici Portella di Mare	Staff I
18	TARANTINO	Antonio	Palermo - 28.11.1968	supporto ufficio urbanistica	Area V
19	TRIPPODO	Maria C.	Palermo - 23.09.1976	supporto ufficio sindaco	Staff I
20	ZAMPARDI	Rossella	Palermo - 12.07.1978	supporto ufficio del personale	Area III



CONVENZIONE QUADRO

TRA

L'**Associazione Social Trinacria ONLUS**, codice fiscale n. 05953090825, con sede legale in Palermo presso gli uffici dell'Assessorato Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro via Trinacria n. 34 d'ora in poi denominata "Associazione" rappresentata dal Prof. Gioacchino Lavanco nato a Polizzi Generosa (PA) il 16 maggio 1959 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione.

E

L'Ente _____

nel prosieguo indicate anche singolarmente come la "ente ospitante".

PREMESSO CHE:

1. La Regione Siciliana promuove, ai sensi della Legge Regionale n. 11/2010 art. 52, iniziative sociali volte al sostegno dei redditi, nonché misure per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, impegnati in progetti promossi dal comune di Palermo (Emergenza Palermo) sin dal 31 dicembre 2001, in costanza di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009 ed inseriti in un elenco speciale ad esaurimento.
2. Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali in data 05/08/2010, giusta D.D.G. n. 1751 di pari data, ha emanato un pubblico Avviso per l'affidamento di progetti triennali che prevedano l'impiego dei soggetti di cui al comma 1, anche per lo svolgimento di attività di interesse pubblico o sociale.
3. Ai sensi dell'art. 5 del superiore avviso il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha proceduto all'istruttoria delle manifestazioni di interesse tenendo conto del rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi dei soggetti proponenti; della completezza della documentazione presentata; della corrispondenza della proposta alle disposizioni e alle finalità dell' Avviso e alla normativa vigente in materia, predisponendo altresì, un piano di utilizzazione e destinazione dei soggetti di cui al comma 1 dell'art.52 della L.R. 12/05/10 n.11 approvato con DDG n n.1751 del 05.08.2010 ed inviato all'Associazione Trinacria ONLUS per gli adempimenti all'uopo necessari.
4. Innanzi il notaio Enrico Maccarrone di Palermo il giorno 22 del mese di settembre 2010 è stata costituita l'Associazione Social Trinacria ONLUS organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e s.m.i. che persegue finalità di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383 e s.m.i. laddove applicabili.
5. Successivamente alla costituzione l'Associazione Social Trinacria ha raccolto l'adesione dei soggetti di cui al comma 1 dell'art.52 della L.R. 12/05/10 n.11 che, pertanto, risultano iscritti tra i soci dell'Associazione medesima.



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premesse ed allegati

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Oggetto

La presente convenzione ha oggetto l'adempimento ad opera dell'Associazione Social Trinacria ONLUS delle attività, così come previste nella manifestazione di interesse del Dipartimento alla Famiglia ed alle politiche sociali del 05/08/'10, relative all'utilizzo dei soggetti svantaggiati destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4.

Le attività espletate dall'Associazione saranno assicurate per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, festività e giorni di chiusura esclusi, dai lavoratori svantaggiati che, di norma, presteranno il proprio servizio per 23 ore settimanali.

Art. 3

Obblighi dell'Associazione

L'Associazione Social Trinacria ONLUS provvederà:

- ad avviare i soggetti presso l'ente ospitante, nel rispetto delle modalità previste dal CCNLL sottoscritto;
- attivare le posizioni previdenziali ed assicurative dei lavoratori;
- assolvere a tutti gli adempimenti contrattuali ed economici dei lavoratori sulla base di quanto previsto dal Contratto di lavoro;
- riconoscere ai lavoratori i diritti disciplinati dal contratto di lavoro sottoscritto con i lavoratori;
- elaborare un sistema di rilevazione delle presenze, che contempla tutte le casistiche disciplinate dal contratto di lavoro, da trasmettere all'Ente ospitante;
- autorizzare cambiamenti di orario, periodi di astensione, permessi giustificati, ferie e congedi previsti dal contratto di lavoro, previa presentazione di richiesta corredata da idonea documentazione dandone contestuale comunicazione all'Ente ospitante;
- autorizzare l'eventuale ricorso al lavoro straordinario;
- assicurare che i propri lavoratori svolgano diligentemente le attività previste nella presente convenzione;
- effettuare attività di aggiornamento e/o formazione professionale;
- assicurare che i propri lavoratori mantengano la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;

Art. 4

Obblighi dell'Ente ospitante

Il soggetto ospitante, da parte sua, si impegna a:

- comunicare all'Associazione i nominativi del Rappresentante legale, del responsabile operativo e dei responsabili di progetto in cui sono impegnati i lavoratori utilizzati;
- rispettare gli obblighi di Legge in tema di sicurezza, igiene e salubrità dei luoghi di lavoro;



- segnalare tempestivamente all'Associazione qualsiasi incidente o evento inerente al lavoratore che possa accadere;
- programmare le attività, indicando obiettivi e modalità;
- rilevare le presenze giornaliere dei lavoratori tramite il sistema di rilevazione delle presenze elaborato dall'Associazione, che deve essere trasmesso settimanalmente su supporto elettronico attestato dal rappresentante legale e, mensilmente in formato cartaceo debitamente compilato e certificato attraverso esplicita sottoscrizione dal rappresentante legale e dai responsabili di progetto, all'Associazione. Con tale comunicazione l'Ente segnalerà anche le assenze ingiustificate, eventuali ritardi ed ogni altro comportamento in contrasto con gli obblighi previsti dal contratto di lavoro;
- comunicare tempestivamente all'Associazione qualsiasi assenza ingiustificata del lavoratore;
- custodire copia dei certificati medici per malattia prodotti dai lavoratori utilizzati, i cui originali devono essere tempestivamente trasmessi all'Associazione;
- in applicazione del D.Lgs 196/2003 si impegna a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti ed a utilizzarli solo ai fini della presente convenzione;
- notificare l'infortunio, entro le 24 ore successive dall'avvenuta trasmissione del referto medico da parte del lavoratore, a mezzo fax o brevi manu, all'Associazione, allegando il verbale di P.S. e la dichiarazione attestante l'accaduto, sottoscritta da parte del Responsabile dell'Ente ospitante;
- comunicare la data del previsto rientro in servizio del lavoratore all'Associazione se conosciuta; qualora l'Ente ospitante, non ne sia a conoscenza, l'Ente ospitante deve provvedere a darne successiva comunicazione;
- comunicare all'Associazione la prima e le eventuali successive prognosi del lavoratore infortunato, fino alla data del suo effettivo rientro alle attività lavorative;
- redigere una relazione finale sull'attività svolta e sul raggiungimento dei risultati del progetto presentato in risposta alla manifestazione di interesse.

Art. 5

Adempimenti D.Lgs. n. 81/2008

In relazione alla adozione delle procedure derivanti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro l'ente ospitante è tenuto a:

- comunicare di aver provveduto alla sistemazione dei luoghi di lavoro, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008);
- trasmettere all'Associazione copia del documento sulla valutazione dei rischi, predisposto secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 81/2008
- coordinare con all'Associazione l'attuazione di tutte le eventuali necessarie misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, aventi effetto sullo svolgimento dell'attività dei lavoratori;
- dare attuazione a tutte le misure per la sicurezza antincendio e per la gestione della emergenza nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dal D.M. 10/3/1998;
- provvedere alla fornitura ai singoli lavoratori dei dispositivi di protezione individuale, nei casi di necessità, a seguito della valutazione dei rischi generali connessi con le varie attività a tal fine, è opportuno che la consegna del materiale sia attestata da apposita ricevuta individuale;
- curare l'informazione e la formazione dei soggetti in materia di misure antincendio, con particolare riferimento alla indicazione dei rischi incendio legati allo svolgimento delle atti-



vità lavorative, delle ubicazioni delle vie di uscita, delle procedure da attuare sul luogo di lavoro in caso di allarme, di incendio e di evacuazione;

- segnalare tempestivamente all'Associazione ogni eventuale circostanza che possa avere rilevanza per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Sono a carico dell' Ente ospitante tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti per l'esercizio della attività nello specifico luogo di lavoro quali, ad esempio, agibilità dei locali, certificato di prevenzione incendi, dichiarazioni di conformità per gli impianti soggetti all'osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 (impianti elettrici, di protezione scariche atmosferiche di protezione incendio, di trasporto e utilizzazione gas, etc).

Art. 6

Controlli

L'Associazione ha facoltà di eseguire presso i locali degli Enti ospitanti, periodici sopralluoghi finalizzati all'attuazione ed alla verifica di quanto specificato negli articoli precedenti, anche attraverso persone da essa delegate.

Art. 7

Mancato rispetto degli oneri sulla sicurezza

In ogni caso, fin dall'attuazione della presente convenzione, qualora l'Ente ospitante risultasse inadempiente per quanto previsto al precedente art. 5, l'Associazione potrà sospendere i servizi e ad allontanare i lavoratori dai rispettivi luoghi di assegnazione, finché l'Ente medesimo non avrà provveduto all'attuazione degli interventi di adeguamento ed all'adempimento degli obblighi posti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori previsti dalle vigenti normative.

Art. 8

Documenti

La ricezione dei documenti richiesti agli Enti ospitanti dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data della stipulazione della presente convenzione e, comunque, entro e non oltre il termine di giorni sette dalla stessa.

Art. 9

Adempimenti vari

Con la presente convenzione le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. La convenzione non riveste carattere di esclusività per alcuna delle Parti. Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla convenzione devono essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate all'altra Parte tramite supporto a ricezione certificata. Tutte le modifiche alla Convenzione Quadro dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti.

La sottoscrizione della presente convenzione non crea a carico dell'Ente ospitante alcun obbligo contrattuale e di continuità lavorativa nei confronti dei lavoratori utilizzati, in quanto l'unico rapporto di lavoro subordinato esistente è fra l'Associazione ed il lavoratore.

Art. 10

Recesso

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla Convenzione Quadro qualora l'altra Parte risulti inadempiente ad alcuna delle proprie obbligazioni, purché tale inadempimento sia stato contestato dalla Parte non inadempiente a mezzo lettera raccomandata A/R e sia perdurato oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione.



Art. 11
Privacy

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore. La Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs. 196/2003.

Art. 12
Durata

La presente convenzione decorre dalla data di stipula ed ha validità sino al 31/12/2012, rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle parti da comunicare, a mezzo raccomandata A/R, entro due mesi dalla data di scadenza.

Art. 13
Disposizioni Finali

L'Associazione precisa che, il mancato diligente adempimento, da parte dell'Ente ospitante di taluno degli obblighi previsti dalla presente convenzione e di quanto previsto dal CCNLL di categoria applicato ai lavoratori, che costituisce parte integrante ed allegato della convenzione medesima, comporterà l'immediato allontanamento del personale destinato alle attività lavorative dai rispettivi luoghi di assegnazione.

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione, nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Palermo.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 14
Registrazione

La presente Convenzione, redatta in due esemplari, verrà registrata solo in caso d'uso a spese della Parte che richiederà la registrazione

Data, -----

Per l'Ente Ospitante

Per l'Associazione
IL PRESIDENTE

Dott. _____